

Edizione di sabato 2 dicembre 2017

ACCERTAMENTO

Autonoleggio senza conducente: no all'ammortamento maggiorato

di **Raffaele Pellino**

REDDITO IMPRESA E IRAP

La disciplina fiscale delle spese di rappresentanza

di **Luca Mambrin**

IMU E TRIBUTI LOCALI

I chiarimenti del MEF sulla quota variabile della TARI

di **Angelo Ginex**

CONTABILITÀ

L'aumento del capitale sociale

di **Viviana Grippo**

IVA

L'esecuzione dei rimborsi Iva sopra soglia senza garanzia

di **Dottryna**

ACCERTAMENTO

Autonoleggio senza conducente: no all'ammortamento maggiorato

di **Raffaele Pellino**

Ai fini del reddito d'impresa, l'applicazione del **coefficiente di ammortamento "maggiorato"** (30%) è prevista solo per le autovetture che svolgono il servizio **taxi** o il servizio di **noleggio con conducente** e non anche in caso di **autonoleggio "senza conducente"**: in quest'ultimo caso è applicabile il coefficiente di ammortamento determinato nella misura ordinaria del 25%.

Questo è quanto chiarito dalla Cassazione nell'ambito dell'[ordinanza n. 23145/2017](#).

Ma veniamo ai fatti.

L'Agenzia delle Entrate eseguiva una verifica fiscale nei confronti di una società di autonoleggio conclusasi con un processo verbale di constatazione. Successivamente, la stessa Agenzia emetteva un avviso di accertamento con il quale contestava, tra gli altri, l'**indebita deduzione di quote di ammortamento sull'acquisto di autovetture da noleggio**, effettuata nella misura del 30% in luogo del minore coefficiente di ammortamento del 25%, con recupero di costi non deducibili.

La società proponeva ricorso in commissione tributaria che lo accoglieva "*parzialmente*", annullando la ripresa relativa alle spese di rappresentanza ma confermando il resto. La società proponeva così appello alla commissione tributaria regionale la quale **annullava "integralmente"** l'avviso di accertamento e, quindi, anche quanto contestato con riferimento all'indebita deduzione delle quote di ammortamento. In particolare, il giudice di appello, premesso che la società ricorrente svolge il servizio di autonoleggio da rimessa "senza conducente", ha ritenuto applicabile il coefficiente di ammortamento del 30% stabilito dal [D.M. 31/12/1988](#) (gruppo XVIII specie 6,7,8,9) previsto indistintamente per le autovetture da destinare al noleggio da rimessa, senza distinzione tra noleggio con o senza conducente. Contro tale sentenza l'ufficio ricorre in Cassazione lamentando l'errata applicazione del citato coefficiente di ammortamento.

Intervenendo sul punto, i giudici di legittimità, nel ribaltare la tesi sostenuta in sede di appello, hanno dato ragione all'Ufficio. Tenuto conto del dato normativo, infatti, la Corte rileva che la **tabella dei coefficienti di ammortamento** dei beni materiali allegata al [D.M. 31/12/1988](#), emanato in attuazione dell'[articolo 102 del Tuir](#), stabilisce **nella misura del 30%** il coefficiente di ammortamento del costo della autovetture utilizzate per "**Servizi di trasporto persone con autovettura da piazza e da rimessa**" - voce "*Autovetture in genere (servizio pubblico)*" e,

nella **misura del 25%**, il coefficiente di ammortamento da utilizzare in relazione alla voce residuale *“autoveicoli, motoveicoli e simili”*.

Pertanto – secondo i giudici – il **maggiore coefficiente del 30%** è applicabile al solo ammortamento del costo delle autovetture *“impiegate per la prestazione di un servizio (pubblico) di trasporto persone da piazza e da rimessa”*. A norma dell'[articolo 1, comma 2 della L. 21/1992](#) (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), infatti, costituiscono “autoservizi pubblici” non di linea il **servizio di taxi** con autovettura (trasporto “da piazza”) ed il servizio di **noleggio autovettura con conducente** (trasporto “da rimessa”).

L'attività di noleggio di autovetture “senza conducente”, invece, come nel caso di specie, **non integra un contratto di trasporto** ([articolo 1678 del cod. civ.](#)), **ma si sostanzia nella stipulazione di contratti di locazione** ([articolo 1571 del cod. civ.](#)) con il quale il noleggiatore concede l'utilizzo di una cosa mobile (autovettura) all'altra parte per un determinato periodo e verso un determinato corrispettivo.

Poiché l'applicazione del maggiore coefficiente di ammortamento del 30% è previsto in riferimento alle sole autovetture utilizzate per il servizio pubblico di trasporto persone da “piazza” e da “rimessa”, **la diversa attività di autonoleggio** (senza conducente) **ricade nell'applicazione del coefficiente di ammortamento** del costo dei beni materiali strumentali, impiegati nell'esercizio di una attività commerciale, determinato nella **misura del 25%** alla voce generica *“autoveicoli, motoveicoli e simili”*.

Ne consegue che l'Ufficio ha **applicato correttamente** il coefficiente di ammortamento del 25%, essendo in presenza di beni materiali strumentali, impiegati nell'esercizio di un'attività commerciale, e non di autovetture impiegate per la prestazione di un servizio (pubblico).

La Corte, dunque, fa chiarezza sulla materia stabilendo che, **in caso di autonoleggio “senza conducente”**, va applicato il **coefficiente di ammortamento “ordinario”**.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO E LE IMPLICAZIONI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

La disciplina fiscale delle spese di rappresentanza

di Luca Mambrin

L'[articolo 108, comma 2, del Tuir](#) stabilisce che le **spese di rappresentanza** sono **deducibili** nel periodo di imposta di sostenimento se rispondono ai **requisiti di inerenza** stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della **natura** e della **destinazione** delle stesse.

In attuazione della disposizione in oggetto è stato emanato il [D.M. 19.11.2008](#), pubblicato in G.U. il 15.1.2009.

L'articolo 1 del decreto in esame stabilisce i **requisiti** necessari affinché una spesa di rappresentanza possa essere considerata inerente e quindi **deducibile dal reddito d'impresa**. In particolare si deve trattare di spese che siano sostenute:

- per l'**erogazione gratuita di beni e servizi**: la [circolare 34/E/2009](#) ha precisato che il carattere essenziale delle spese di rappresentanza è costituito dalla **manca di un corrispettivo** o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati. È proprio l'elemento della gratuità la caratteristica che **distingue le spese di rappresentanza** rispetto a quelle di **pubblicità**, il cui sostenimento è frutto di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa va ricercata nell'obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare, a fronte della percezione di un corrispettivo, il marchio o il prodotto dell'impresa al fine di stimolarne la domanda;
- con **"finalità promozionali"** quindi dirette alla divulgazione sul mercato dell'attività svolta dei beni e servizi prodotti, a beneficio **sia degli attuali clienti**, che di quelli **potenziali**, o di **"pubbliche relazioni"** che diffondano e/o consolidino l'immagine dell'impresa, ne accrescano l'apprezzamento presso il pubblico, senza una diretta correlazione con i ricavi. Possono essere qualificate come spese di rappresentanza **non solo le erogazioni gratuite a favore di clienti**, ma anche quelle a favore di altri soggetti con i quali l'impresa ha un interesse a intrattenere pubbliche relazioni, come ad esempio i **rappresentanti delle amministrazioni statali**, degli enti locali, o con organizzazioni private quali le associazioni di categoria, sindacali;
- con **criteri di ragionevolezza** in funzione **dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa** ovvero in **coerenza con le pratiche commerciali di settore**: una spesa di rappresentanza deve, quindi, risultare **ragionevole**, in quanto idonea a generare ricavi e adeguata rispetto all'obiettivo atteso in termini di ritorno economico, oppure, in alternativa, deve essere **coerente** con le pratiche commerciali di settore.

Definiti quindi i requisiti che una spesa deve avere per essere qualificata come spesa di rappresentanza, il secondo periodo dell'[articolo 1 del D.M. 19.11.2008](#) precisa che **costituiscono spese di rappresentanza**:

- le **spese per viaggi turistici** in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;
- le **spese per feste, ricevimenti e altri eventi** di intrattenimento organizzati in occasione di:
 1. **ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose**;
 2. **dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa**;
 3. **mostre, fiere, ed eventi simili** in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
- ogni **altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente**, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda a criteri di inerenza.

Non costituiscono invece spese di rappresentanza **le spese di viaggio, vitto alloggio** sostenute:

- per **ospitare clienti**, anche potenziali, in occasione di:
 1. **mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili** in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
 2. **visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa**;
- per **ospitare clienti**, anche potenziali, nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili da parte di imprese la cui attività **caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili**;
- direttamente **dall'imprenditore individuale** in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.

Il secondo periodo dell'[articolo 108, comma 2, del Tuir](#) prevede poi che la **deducibilità delle spese di rappresentanza** sia commisurata all'ammontare **dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa** risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

1. all'**1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni**;
2. allo **0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni**;
3. allo **0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni**.

Sono comunque deducibili **le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.**

Per quanto riguarda per **le imprese di nuova costituzione**, l'**articolo 1, comma 3, del D.M. 19.11.2008** prevede regole particolari, secondo le quali le spese sostenute nei periodi di imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi e proventi della gestione caratteristica, possono essere portate in diminuzione dal reddito dello stesso periodo di imposta e di quello successivo, a condizione che vi sia "spazio" nel relativo *plafond* di quegli anni.

Infine, ai **fini Iva**, l'[articolo 19-bis.1, lett. h\) del D.P.R. 633/1972](#) prevede **l'indetraibilità oggettiva** delle spese di rappresentanza così come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

IMU E TRIBUTI LOCALI

I chiarimenti del MEF sulla quota variabile della TARI

di Angelo Ginex

Per le pertinenze dell'abitazione la **quota variabile** della **tassa sui rifiuti (TARI)** deve essere **computata una sola volta** unitamente all'abitazione, in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica. È questo il chiarimento fornito dal **Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)** con [circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017](#), a seguito della notevole risonanza che ha avuto sui vari mezzi di informazione la relativa questione.

Innanzitutto, si evidenzia che nella circolare citata il MEF ha rammentato la normativa in materia, evidenziando, in ordine alla determinazione della tariffa, che quest'ultima è costituita, ai sensi del **D.P.R. 158/1999**:

- da una **parte fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,
- e da una **parte variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti.

In relazione alla questione innanzi prospettata, è essenziale soffermarsi sul contenuto della locuzione di **utenza domestica**, la quale deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze.

Sul punto, giova richiamare anche quanto riportato nell'**articolo 16 Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)**, i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI, il quale prevede che *"la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti ..."*.

Pertanto, la **quota fissa** di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa, mentre la **quota variabile** è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa.

Ciò posto, con riferimento alle pertinenze dell'abitazione, **è corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica** (abitazione + pertinenze).

Un diverso *modus operandi* da parte dei Comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, **moltiplicando** immotivatamente il numero degli occupanti dell'utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l'importo della TARI.

Inoltre, si osserva che le pertinenze non possono ragionevolmente essere contraddistinte da una **potenzialità di rifiuti** superiore a quella che si può attribuire alle abitazioni e che, così procedendo, il nucleo familiare, che costituisce un parametro per la definizione della parte variabile, verrebbe preso in considerazione due volte.

Pertanto, laddove il contribuente riscontri un **errato computo** della parte variabile effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può richiedere il **rimborso** del relativo importo, solo relativamente alle **annualità a partire dal 2014**, anno in cui la TARI è stata istituita quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) posta a carico dell'utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Non è possibile, quindi, chiedere il rimborso relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (**TARSU**), essendo quest'ultima governata da regole diverse da quelle della TARI, che non prevedevano, tranne in casi isolati, la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile.

Né si può procedere alla richiesta di rimborso laddove i Comuni che hanno realizzato **sistemi di misurazione puntuale** della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, hanno introdotto in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva, in applicazione dell'[articolo 1 Legge 147/2013](#).

Per quanto riguarda, infine, l'istanza di rimborso, si rileva che la stessa:

1. deve essere proposta, a norma dell'[articolo 1 Legge 296/2006](#), **entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento**;
2. non richiede particolari formalità, potendo essere presentata in **forma libera**;
3. deve contenere tutti i **dati necessari** a identificare il contribuente, l'importo versato e quello di cui si chiede il rimborso, nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI.



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

CONTABILITÀ

L'aumento del capitale sociale

di **Viviana Grippo**

L'aumento del capitale sociale può avvenire sia tramite versamento di **denaro "fresco"** all'interno della società, sia tramite **utilizzo di fondi e riserve** già presenti all'interno del bilancio della società.

Nel primo caso si ha una fase di **sottoscrizione** dell'aumento, a cui parteciperanno i soci o, se la delibera lo prevede, terzi soggetti; nel secondo caso si ha un **aumento gratuito** del capitale sociale a favore dei soli soci. L'aumento del capitale sociale, con intervento di terzi a cui l'assemblea potrebbe avere riservato l'aumento, potrebbe essere accompagnato dal **versamento di un sovrapprezzo quote**, cioè di una somma che tenga conto del valore reale della società e che viene versata in una riserva di capitale denominata proprio *Riserva sovrapprezzo quote*. A seconda di quanto prevede la delibera, la sottoscrizione dovrà essere accompagnata da un **versamento minimo** (previsto dal codice civile) di capitale o dal versamento dell'**intero**. Contabilmente la sottoscrizione dell'aumento da parte dei soci comporta la rilevazione del versamento richiesto dalla delibera stessa e dell'eventuale **credito** per l'importo ancora da versare. Il credito nei confronti dei soci verrà successivamente **richiamato** dal consiglio di amministrazione secondo i termini previsti dalla delibera stessa o comunque all'occorrenza.

Si supponga che si effettui la **sottoscrizione con versamento immediato ma parziale della quota sottoscritta**; le scritture contabili saranno le seguenti:

Diversi	a	Riserva da versamento in c/capitale (sp)
20.000		
Banca c/c (sp)		5.000
Crediti vs soci per capitale sottoscritto (sp)		<u>15.000</u>

Se la sottoscrizione dell'aumento di capitale avvenisse con **versamento totale della quota**, per scelta deliberata dall'assemblea o anche per scelta del socio, contabilmente si rileverebbe quanto segue:

Banca c/c (sp)	a	Riserva da versamento in c/capitale (sp)
20.000		

Al termine del periodo di sottoscrizione si procederà a rilevare l'avvenuto completamento

dell'aumento di capitale come segue:

Riserva da versamento in c/capitale (sp)	a	Capitale sociale (sp)
20.000		

Nel caso in cui non sia avvenuto l'immediato integrale versamento, **il consiglio di amministrazione può anche decidere di richiamare al bisogno le quote del capitale non ancora versate benché sottoscritte**; in tal caso la scrittura contabile apparirà la seguente:

Crediti vs soci per capitale richiamato (sp)	a	Crediti vs soci per capitale sottoscritto (sp)
15.000		

All'atto del versamento integrale del dovuto si rileverà l'**incasso**:

Banca c/c (sp)	a	Crediti vs soci per capitale richiamato (sp) 15.000
----------------	---	---

Nel caso di **aumento del capitale con versamento di sovrapprezzo**, questo dovrà essere versato contestualmente alla sottoscrizione dell'aumento:

Diversi	a	Diversi
---------	---	---------

Banca c/c (sp) 25.000

Crediti vs soci per capitale sottoscritto (sp) 15.000

a	Riserva da versamento in c/capitale (sp) 20.000
---	---

a	Riserva sovrapprezzo (sp) 20.000
---	----------------------------------

Al termine del periodo di sottoscrizione si procederà, come già visto, a rilevare il completamento dell'aumento:

Riserva da versamento in c/capitale (sp)	a	Capitale sociale (sp) 20.000
--	---	------------------------------

L'aumento del capitale sociale può avvenire anche con **l'utilizzo di poste di bilancio disponibili**. Nella maggioranza dei casi, le poste utilizzate per l'aumento cosiddetto gratuito sono quelle del **patrimonio netto**. Si dice che in questi casi l'aumento è **virtuale** in quanto non viene realmente aumentato il patrimonio netto ma semplicemente si convertono le riserve in capitale sociale. In taluni casi invece i soci, che hanno provveduto ad effettuare nel corso della vita sociale **finanziamenti** proporzionali rubricati all'interno dei debiti, possono utilizzare questi crediti, mediante **rinuncia**, quali poste per l'aumento del capitale sociale. In questo caso, pur non apportando denaro all'interno della società, l'operazione comporta un **innegabile miglioramento della struttura patrimoniale** della società.

Se l'aumento del capitale avviene mediante l'**utilizzo della riserva da sovrapprezzo e della riserva straordinaria**, l'operazione va così rilevata:

Diversi	a	Capitale sociale (sp)	
50.000			
Riserva sovrapprezzo (sp)		30.000	
Riserva straordinaria (sp)			20.000

Se, invece, l'aumento di capitale sociale avviene mediante l'**utilizzo dei finanziamenti soci**, l'operazione va così rilevata:

Finanziamenti soci infruttifero (sp)	a	Capitale sociale (sp)	20.000
--------------------------------------	---	-----------------------	--------



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

IVA

L'esecuzione dei rimborsi Iva sopra soglia senza garanzia

di **Dottryna**



La disciplina relativa all'esecuzione dei rimborsi Iva è contenuta nell'articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972 rinnovato in modo significativo dall'articolo 13 del D.Lgs. 175/2014 (cd. Decreto semplificazioni) e modificato, da ultimo, dall'articolo 7-quater, comma 32, D.L. 193/2016 (cd. Decreto fiscale).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua gli adempimenti necessari ai fini dell'ottenimento del rimborso di crediti Iva superiori a 30.000 euro senza il rilascio della garanzia.

Le **modalità** di esecuzione dei rimborsi Iva cambiano a seconda dell'**entità** della somma da rimborsare e del livello di **affidabilità fiscale** del contribuente istante. Al riguardo, vanno differenziati:

- i rimborsi fino a 30.000 euro;
- i rimborsi superiori a 30.000 euro erogabili senza garanzia;
- i rimborsi superiori a 30.000 euro erogabili previa presentazione della garanzia.

La soglia di riferimento è stata **innalzata** da 15.000 a 30.000 euro ad opera dell'[articolo 7-quater, comma 32, del D.L. 193/2016](#).

Con particolare riguardo ai **rimborsi superiori a 30.000 euro erogabili senza garanzia**, il [comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto Iva](#) prevede che gli stessi, se richiesti da soggetti "**non rischiosi**" di cui al successivo [comma 4](#), sono eseguiti **senza** presentazione di **garanzia**, purché siano congiuntamente rispettati i seguenti **adempimenti**:

- presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale, da cui emerge il credito che supera la soglia di 30.000 euro, recante il **visto di conformità** di cui all'[articolo 35 del D.Lgs. 241/1997](#), o la **sottoscrizione** alternativa di cui all'[articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del D.L. 78/2009](#);

- **dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà, a norma dell'[articolo 47 del D.P.R. 445/2000](#), che attesti la sussistenza di talune ben individuate **condizioni** in relazione alle **caratteristiche soggettive** del contribuente.

Le caratteristiche soggettive da **attestare** nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sono le seguenti:

- il **patrimonio netto** non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40%; la **consistenza** degli **immobili** non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'**attività** stessa **non** è **cessata** né si è **ridotta** per effetto di **cessioni** di **aziende** o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- **non risultano cedute**, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, **azioni** o **quote** della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
- sono stati eseguiti i **versamenti** dei **contributi** previdenziali e assicurativi.

La prestazione della garanzia **esonera** il contribuente dall'apportare il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione o sull'istanza di rimborso ([articolo 38-bis, comma 6, D.P.R. 633/1972](#)).

Pertanto, il contribuente può sempre **scegliere** di presentare apposita **garanzia** in luogo dell'apposizione del **visto** (o della sottoscrizione alternativa) e della **dichiarazione sostitutiva**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >